

DIRETTIVA 2008/73/CE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme veterinarie comunitarie stabiliscono che i centri di raccolta di bovini, suini, caprini e ovini, i centri di smistamento di equini, i commercianti di tali animali, gli allevamenti di pollame, i centri di raccolta e stoccaggio di sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni nonché vari enti, istituti e centri simili («strutture veterinarie») devono soddisfare una serie di condizioni e, ai fini del commercio intracomunitario di taluni animali vivi, dei loro prodotti e, in particolare, di materiali genetici animali come sperma, ovuli ed embrioni, devono essere ufficialmente riconosciuti dagli Stati membri.
- (2) Le norme comunitarie prevedono varie procedure per registrare, elencare, aggiornare, trasmettere e pubblicare le informazioni di tali strutture veterinarie. Le differenze procedurali complicano però l'attività di redazione e di aggiornamento e rendono difficile l'uso pratico di tali elenchi ai competenti servizi di controllo e agli operatori interessati.
- (3) Occorre perciò armonizzare le procedure e introdurre per i cinque principali elementi della procedura (registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi) regole più sistematiche, coerenti e uniformi.

(4) Poiché, inoltre, spetta agli Stati membri controllare le condizioni che le varie strutture veterinarie devono soddisfare per rientrare in un elenco, l'elaborazione degli elenchi dovrebbe dipendere dagli Stati membri e non dalla Commissione.

(5) Dovrebbero perciò essere gli Stati membri a elaborare e aggiornare gli elenchi delle strutture veterinarie interessate nonché a metterli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per armonizzare il modello degli elenchi e ottenere un accesso semplificato a elenchi aggiornati per l'intera Comunità, occorre introdurre criteri comuni con la procedura di comitato.

(6) Per chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, la nuova procedura dovrebbe essere applicata anche in campo zootecnico, in particolare agli istituti di riproduzione riconosciuti, abilitati a redigere o a conservare negli Stati membri i registri genealogici, e alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sui concorsi equini ai sensi della direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi⁽¹⁾.

(7) Come accade nel commercio intracomunitario, la disciplina delle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni prevede condizioni che le strutture veterinarie dei paesi terzi devono soddisfare al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali. Conseguentemente, le importazioni nella Comunità di materiali genetici dovrebbero essere autorizzate solo da centri di raccolta o di stoccaggio di sperma e da gruppi di raccolta o produzione di embrioni che siano ufficialmente riconosciuti, per l'esportazione verso la Comunità, da autorità competenti del paese terzo interessato in quanto rispondenti a requisiti comunitari e, se necessario, in seguito a ispezioni veterinarie comunitarie.

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60.